

COMUNE DI CASALE MONFERRATO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO ECONOMATO

CAPITOLATO SPECIALE

relativo alla concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati mediante distributori automatici presso la sede del Comune di Casale Monferrato.

ART. 1 - GENERALITÀ'

La procedura ha per oggetto la concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati mediante l'installazione di presumibilmente n. 18 (diciotto) distributori automatici di cui 11 (undici) di bevande calde e 7 (sette) di bevande fredde e alimenti preconfezionati, da collocare presso:

SETTORE PUT: un distributore piccolo di caffè e bevande calde;

SETTORE GUT: un distributore piccolo di caffè e bevande calde;

SETTORE TUTELA AMBIENTE:

un distributore grande di caffè e bevande calde

un distributore grande di bevande fredde e alimenti preconfezionati

SETTORE POLIZIA LOCALE:

un distributore piccolo di caffè e bevande calde

un distributore piccolo di bevande fredde e alimenti preconfezionati

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO/AL CITTADINO:

SUAP:

un distributore piccolo di caffè e bevande calde

un distributore piccolo di bevande fredde e alimenti preconfezionati

ANAGRAFE:

un distributore piccolo di caffè e bevande calde

un distributore piccolo di bevande fredde e alimenti preconfezionati

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/PERSONALE:

un distributore piccolo di caffè e bevande calde

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI:

BIBLIOTECA:

un distributore grande di caffè e bevande calde

un distributore grande di bevande fredde e alimenti preconfezionati

CASTELLO:

un distributore grande di caffè e bevande calde

un distributore grande di bevande fredde e alimenti preconfezionati

PUBBLICA ISTRUZIONE:

un distributore grande di caffè e bevande calde

un distributore grande di bevande fredde e alimenti preconfezionati

un distributore piccolo di caffè e bevande calde

Per il servizio oggetto della presente procedura di gara, il Concessionario dovrà provvedere alla corresponsione di un canone annuale per l'occupazione degli spazi relativi agli immobili e al rimborso del consumo dell'energia elettrica e dell'acqua.

L'importo previsto per il canone annuo è pari a € 300,00 oltre Iva 22% per ogni distributore, per la durata del contratto pari ad anni 3; il canone così stabilito è comprensivo delle spese per il consumo di energia elettrica e acqua.

Il pagamento del canone dovrà avvenire tramite versamento di n. 2 rate di pari importo alla scadenza del 30/04 e 30/10 di ogni anno, a mezzo Bonifico bancario, previa emissione di apposita fattura.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza è pari a zero.

Nel caso l'Amministrazione dovesse ricorrere al periodo di proroga della Concessione, prevista al successivo art. 3, il Concessionario dovrà provvedere, alla corresponsione degli importi dovuti per tale periodo.

Nel presente Capitolato Speciale, che farà parte integrante dell'obbligazione commerciale, sono riportate tutte le prescrizioni di carattere tecnico/amministrativo riguardanti la gestione del servizio.

Gli ambienti nei quali andranno posizionati i distributori sono stati individuati dall'Amministrazione e il Concessionario sarà tenuto, a sua cura e spese, all'installazione degli stessi, nei punti assegnati. Eventuali modifiche all'impianto elettrico che si dovessero rendere necessarie, saranno a cura e spese del Concessionario, il quale, a seguito dei lavori, dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle disposizioni ex Legge 46/90 e ss.mm.ii. I distributori vengono utilizzati dall'Amministrazione in comodato d'uso gratuito e rimangono di proprietà del concessionario che si impegna a ritirarli, a sue spese, al termine della fornitura del servizio; in caso contrario l'Amministrazione provvederà alla loro rimozione con oneri a carico del Concessionario inadempiente.

I locali devono essere riconsegnati al Comune di Casale Monferrato nelle condizioni preesistenti, in perfetto stato di conservazione ed in perfetta efficienza.

Ai fini di una corretta formulazione dell'offerta, le Imprese potranno, acquisire ogni utile informazione e dovranno obbligatoriamente effettuare sopralluogo e prendere visione dei locali presso i quali dovranno essere installati i distributori per il servizio in argomento, alle condizioni che saranno indicate negli atti di gara.

ART. 2 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Ai fini dell'art. 35 D.Lgs. 50/2016 e dell'assolvimento dell'obbligo di contribuzione all'ANAC, il valore del servizio in concessione è stimato ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 50/2016 in € 60.952,50 (IVA esclusa) per l'intero triennio contrattuale compresa l'eventuale proroga tecnica.

Tale importo è calcolato in via presuntiva e non sarà vincolante per la Stazione Appaltante; il Concessionario è tenuto pertanto ad accettare le eventuali variazioni in difetto o in eccesso, senza nulla pretendere in termini di indennità o risarcimento.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Il servizio avrà la durata di 3 anni decorrenti dalla data di stipula della concessione, o dalla data di effettivo inizio del servizio, qualora questa sia successiva alla data di stipula della concessione. Ai sensi del comma 11, dell'art.106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la durata della concessione fissata al precedente punto, potrà essere prorogata per ulteriori sei mesi tempo occorrente per l'eventuale conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'Impresa è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nella concessione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

Il servizio dovrà essere svolto con continuità durante l'intero periodo contrattuale, salvo la facoltà dell'Amministrazione di prevedere sospensioni temporanee per motivi di pubblico interesse o per motivate esigenze, quali l'eventuale necessità di eseguire lavori di adeguamento o di straordinaria manutenzione dei locali e/o impianti e nei casi in cui si renda necessario effettuare interventi di disinfestazione o derattizzazione straordinaria degli ambienti e/o per ogni altro motivo di igiene pubblica.

E' vietata la cessione in tutto o in parte del servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione della concessione.

Il Concessionario, qualora ricorrano gravi motivi, ha facoltà di rinunciare alla concessione prima della scadenza, con preavviso da recapitarsi almeno tre mesi prima:

Essendo l'atto di durata a tempo determinato, non occorrerà, per porre termine alla concessione, alcuna reciproca disdetta dello stesso.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – SPECIFICHE TECNICHE

I distributori automatici da installare dovranno essere di ultima generazione per quanto concerne gli aspetti tecnici e adeguati alle vigenti disposizioni in materia di igiene degli alimenti H.A.C.C.P., in applicazione alle disposizioni di cui al D.lgs.193/2007 e dal R.E. 852/2004, dotate di idonea omologazione e marchio CE e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalle vigenti normative di legge, nonché soddisfare tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza. Il Concessionario, alla data di inizio del servizio, dovrà consegnare all'Amministrazione il proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) redatto ai sensi del D.lgs. 155/97.

I distributori inoltre dovranno:

- essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta a partire da 0,05 centesimi fino a € 2,00 e dotati di dispositivo rendi-resto;
- essere dotati di “lettore” per strumenti elettronici “cash less” (es. chiavetta magnetica ricaricabile ecc., capaci di gestire crediti elettronici a scalare), da distribuire a cura ed onere dell’Impresa aggiudicataria, previo pagamento da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico;
- segnalare chiaramente l’indisponibilità del prodotto e l’eventuale assenza di monete per il resto;
 - essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
 - essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- essere ad alta efficienza energetica paragonabile almeno alla classe A ed essere predisposti al risparmio energetico;
- disporre di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere dotati di chiare indicazioni sui prodotti erogati, sul relativo prezzo e sulla pezzatura delle monete utilizzabili;
- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del Concessionario ed il suo recapito telefonico, nonché i nominativi dei referenti con relativi recapiti telefonici a cui rivolgersi, negli orari d’ufficio (09.00 - 16.30), dal lunedì al venerdì, per eventuali comunicazioni in merito al funzionamento e in caso d’urgenza;
- devono essere muniti di autonomi serbatoi di acqua, in mancanza di allaccio acqua, ed avere una capace autonomia di bicchierini e palette;
- essere programmati alla regolazione delle quantità di zucchero per le bevande erogate;
- essere dotati di un sistema software tale che preveda una temperatura di sicurezza per la conservazione di bevande ed alimenti, che inibisca la vendita dei prodotti nel caso la stessa subisse variazioni da qualsiasi causa determinate.

L’Amministrazione si riserva il diritto di far installare, in qualsiasi momento, ulteriori distributori che si rendessero necessari anche in altre proprie strutture. In tal caso il Concessionario si impegna all’installazione degli ulteriori distributori, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, provvedendo altresì all’esecuzione delle prestazioni previste nella concessione, agli stessi prezzi, patti e condizioni ed al pagamento dell’ulteriore canone relativo all’occupazione degli ulteriori spazi.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI RICHIESTI

I generi alimentari forniti (bevande e snacks) dovranno essere di ottima qualità. Il servizio di rifornimento e igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile in modo da non scatenare obiezioni e reclami da parte dei consumatori. Dovrà essere data la massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti che non dovrà mai essere superata, non dovranno, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato "consumare preferibilmente entro

il _____ " dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata, pena l'applicazione delle penali come da successivo art. 11.

I prodotti da fornire dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- **BEVANDE CALDE:**
- • **CAFFE'**: dovrà essere del tipo 1 A miscela bar, prima scelta con miscela di 30% arabica e 70% robusta, macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ogni erogazione;
- • **CAFFE'** decaffeinato, ginseng, con grammatura minima di gr. 7;
- • **LATTE**: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere per ogni erogazione;
- • **CAPPUCCINO**: almeno gr. 10 di latte in polvere e gr. 6 di caffè per ogni erogazione;
- • **THE**: almeno 14 gr. di the in polvere per ogni erogazione;
- • **CIOCCOLATO**: almeno 25 gr. di miscela di cioccolato in polvere di cacao per ogni erogazione;
- • **ACQUA CALDA** in bicchiere munito di paletta.

Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di indicare la quantità prescelta.

- **BEVANDE FREDDE IN LATTINA, TETRAPACK, BOTTIGLIETTE DI PET:**
- • acqua naturale in bottigliette Pet da cl 50;
- • acqua frizzante in bottigliette Pet da cl 50;
- • bibite, the, succhi di frutta in bottigliette di Pet da minimo cl 50 anche con varietà dietetiche;
- • bibite in lattina da minimo cl 33 anche con varietà dietetiche;
- • succhi di frutta in brick da minimo cl 20 con 100% frutta anche senza zuccheri aggiunti;

SNACK MONOPORZIONI E SIMILARI, DOLCI E SALATI, SNACK SALUTE:

• **SALATO:**

Patatine vari gusti minimo 25 gr.

Croccantelle e Taralli vari gusti minimo 40 gr.

Cracker vari gusti da minimo 50 gr

Biscotti Snack minimo 75 gr

Snack salati vari gusti da minimo 25 gr.

Arachidi da minimo 40 gr;

• **DOLCI:**

Cornetti vari gusti da minimo 50 gr.

Snack dolce vari gusti da minimo 60 gr.

Snack al cioccolato da minimo 45 gr.

Snack Merendina da minimo 40 gr.

Biscotti vari tipi da minimo 55 gr.

Wafer vari gusti da minimo 45 gr.;

• **SNACK SALUTE:**

Yogurt

Barrette alla frutta

Prodotti senza glutine

Tutti i prodotti, bevande –snack - dolci –snack salute, dovranno essere di prima qualità e di marche a rinomanza nazionale.

I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia per ciascun prodotto, che espongano in particolare la denominazione legale e merceologica la loro composizione e modalità di conservazione, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e confezionamento. E' fatto divieto di distribuire, contestualmente ai prodotti richiesti, alcoolici, tabacchi, riviste e quotidiani e quant'altro non richiesto dall'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l'integrazione, la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l'erogazione o su richiesta dei dipendenti.

ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà controllare costantemente l'approvvigionamento dei distributori forniti garantendo il costante riempimento con cadenza minima di due giorni settimanali non consecutivi, che saranno concordati con l'Amministrazione.

Il Concessionario dovrà inoltre garantire, in occasione di ciascun intervento la costante pulizia e sanificazione dei distributori.

Il Concessionario, inoltre, deve fornire a proprie spese e cura contenitori porta rifiuti di numero e dimensioni adeguate, provvisti di coperchio a ritorno automatico, da concordare con il servizio Economato, che consentano la raccolta differenziata dei rifiuti (es. plastica, carta, lattine e rifiuto indifferenziato) mediante diversa colorazione e indicazione dei rifiuti da conferire. I contenitori porta rifiuti devono, altresì, essere mantenuti in perfette condizioni igieniche a cura dell'Impresa medesima così come a carico della stessa l'immediata sostituzione qualora divenuti inadatti allo scopo.

A carico del Concessionario sono poste tutte le opere atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori mediante visite periodiche a cura del proprio personale.

Sono inoltre a carico del Concessionario le riparazioni e i ripristini conseguenti ad eventuali danni di qualsiasi genere causati agli immobili e alle relative pertinenze dell'Amministrazione, dall'installazione e dal cattivo funzionamento dei distributori.

Il Concessionario dovrà provvedere altresì alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature installate.

In caso di chiamata (a mezzo telefono o PEC), per guasto od esaurimento dei prodotti, il Concessionario, onde evitare disservizi all'utenza, dovrà impegnarsi ad intervenire, anche solo per un distributore, al massimo entro 4 ore dalla chiamata. Nel caso detto termine non venga rispettato saranno applicate le penali di cui al successivo art.12.

Su ogni distributore dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare via telefono/via fax/via e-mail la ditta per reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti. In caso di mancata erogazione

dei prodotti per problemi tecnici del distributore il Concessionario garantisce la restituzione del denaro indebitamente trattenuto.

Il Concessionario dovrà stoccare e conservare presso i propri magazzini i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al Regolamento EU n. 852/2004 e s.m.i. Il Concessionario all'atto della presentazione dell'offerta dovrà essere in possesso di tutte le certificazioni sanitarie richieste in ambito regionale, nazionale ed area UE, per la corretta gestione del magazzino e per l'idoneità dei mezzi di trasporto.

Il Concessionario dovrà utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri e palettine) conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e di tracciabilità.

Nel corso del periodo di concessione il Concessionario può sostituire i distributori con altri distributori che abbiano pari o superiori caratteristiche previa comunicazione scritta all'Amministrazione che, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione. Annualmente e comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione, una dichiarazione attestante il permanere della situazione di conformità dei distributori installati con le vigenti disposizioni antinfortunistiche, di sicurezza e igienico sanitarie.

Annualmente, entro la data del 31/12, il Concessionario dovrà trasmettere all'Ufficio Economato un report riportante i dati relativi al volume di affari annuo, al netto iva, distintamente per ogni distributore fornito.

ART. 7 - CONTROLLI E VERIFICHE DEI PRODOTTI E DEL SERVIZIO

L'Amministrazione ha la facoltà di attivare controlli sulle prestazioni della concessione, che potranno estendersi a:

- qualità dei prodotti forniti;
- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
- modalità di svolgimento del servizio, compreso il rifornimento dei distributori;
- condizioni di pulizia dei distributori e svuotamento dei contenitori dei rifiuti differenziati;
- livello del servizio di manutenzione;
- rispetto delle norme in materia di igiene degli alimenti (D.lgs.155/97);
- rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato speciale.

Qualora a seguito delle suddette verifiche si dovessero evidenziare difformità rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti indicati al successivo articolo 12, fermo restando l'addebito al Concessionario degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle infrazioni contestate.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Amministrazione non solleva il Concessionario dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Concessionario entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla contestazione scritta.

ART. 8 – PERSONALE

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:

- possedere adeguata professionalità e qualifica;
- essere munito delle prescritte abilitazioni sanitarie
- operare conformemente alle prescrizioni delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare e alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso;
- portare ben visibile, al fine di agevolarne l'identificazione, una tessera di riconoscimento contenente la foto, le generalità del lavoratore, la data di nascita e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 c. 8 D. Lgs. 81/2008).

ART. 9 - NORME DI SICUREZZA

Tutti i servizi resi devono essere svolti nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Il Concessionario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché a terzi presenti sul luogo di lavoro, tutte le norme di cui sopra e adottare tutti i provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi irregolarità da parte del personale dipendente della Amministrazione in ordine al mancato rispetto delle norme di sicurezza necessarie per il corretto svolgimento del servizio, al fine di intervenire, ove necessario, per ridurre al minimo eventuali interferenze.

Il valore economico dell'offerta deve tenere conto di tutti i costi sostenuti per l'esercizio dell'attività di impresa, con particolare riferimento al costo del lavoro e ai costi relativi alla sicurezza dei lavoratori.

Poiché il servizio oggetto del presente capitolato comporta lo svolgimento di attività presso i locali dell'Amministrazione, occorre valutare i rischi da interferenze, legati ai necessari interventi di installazione, manutenzione e rifornimento dei distributori che potrebbero svolgersi alla presenza del personale dipendente della Amministrazione. Pertanto si allega al presente capitolato lo schema di documento unico di valutazione rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, che, sottoscritto tra le parti (Comune di Casale Monferrato e l'Impresa appaltatrice) formerà parte integrante della concessione da sottoscrivere per la gestione del servizio. Si precisa inoltre che, in conformità a quanto indicato nel documento unico di valutazione dei rischi d'interferenza (D.U.V.R.I.) non sussistono costi per la sicurezza da interferenza, essendo tutti i rischi relativi agli elementi ed alle caratteristiche dell'attività in oggetto propri ed assorbibili dalla stessa.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PER DANNI

L'ente è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale diretta/indiretta derivante dall'esecuzione del servizio; pertanto il concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

Il servizio viene effettuato a totale rischio e pericolo del concessionario che se ne assume tutte le responsabilità e dovrà provvedere, con esatta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni in materia commerciale, sanitaria ed assicurativa.

Indipendentemente dall'obbligo di stipulare apposita assicurazione di seguito indicata, il Concessionario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato, o comunque ad esse ricollegabili.

L'ente è altresì esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità/mancanza di energia elettrica e per la mancanza di qualsiasi altro servizio, e per eventuali furti, incendi e manomissioni dei beni forniti, nonché da qualsiasi responsabilità per eventuali rotture, scassi, atti vandalici, furti o danneggiamenti alle apparecchiature installate e/o asportazioni di prodotti.

L'ente non è responsabile dei danni, eventualmente causati dal comportamento dei dipendenti e utilizzatori in genere, alle attrezzature ed alle macchine distributrici del Concessionario.

Il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, presso una primaria Compagnia di Assicurazione una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per danni provocati a terzi, compresi i dipendenti del Comune di Casale Monferrato, per danni a persone e cose con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per persona per ciascun sinistro e che copra anche i rischi da tossinfezione alimentari e/o avvelenamenti subiti dagli utenti del servizio.

La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali:

- reintegro automatico dell'intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato;
- rinuncia della Compagnia assicurativa, al diritto di recesso per sinistro.

Della polizza suddetta, il Concessionario è tenuto a fornire copia al Comune di Casale Monferrato entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

L'esistenza e la validità della polizza in questione è condizione essenziale per il Comune di Casale Monferrato, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento dette coperture assicurative, il contratto si risolverà di diritto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Il Concessionario è responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperti dalla polizza.

Resta, tuttavia, inteso che i massimali suindicati non rappresentano il limite del danno risarcibile da parte del concessionario che risponderà sempre, comunque, nel suo valore complessivo.

ART. 11 - PENALITA'

Il Concessionario nell'esecuzione dell'appalto di cui al presente Capitolato e per tutta la sua durata, dovrà applicare le normative e le disposizioni regolamentari concernenti il servizio oggetto del contratto sia quelle già vigenti al momento dell'affidamento sia quelle che dovessero successivamente e per la durata della concessione essere approvate.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza e alla recidiva, fatta salva la risoluzione del contratto.

Le penali saranno precedute da regolare contestazione dell'inadempienza come previsto all'art. 15; in caso di recidiva nell'arco di 30 giorni, la penali già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

Le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto o mancato adempimento del Concessionario sia determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta allo stesso non addebitabili.

Gli inadempimenti che il Concessionario ritiene ascrivibili a tali eventi devono essere segnalati, per iscritto, all'ente entro 3 giorni lavorativi dall'inizio del loro avverarsi sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Le inadempienze denunciate dall'Ente comportano l'applicazione delle penali di seguito indicate; le penali sono applicate anche in maniera additiva per ciascun distributore oggetto dell'inadempienza e per ciascuna specifica tipologia di penale.

Euro 50,00

Per ogni giorno di ritardo nel rimuovere ciascun distributore al termine del contratto o in qualsiasi momento l'Ente lo richieda, a suo insindacabile giudizio.

Euro 100,00

Per ogni tipologia di prodotto venduto che non rispetta almeno una delle specifiche minime indicate all'art 4, (la penale è additiva per ogni specifica minima non rispettata da una singola tipologia di prodotto);

Per la distribuzione di generi alimentari non autorizzati dal Comune di Casale Monferrato

Per ogni singolo prodotto scaduto presente nei distributori;

Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all'art 6;

per ogni giorno in cui il Concessionario utilizza o concede a terzi, senza autorizzazione dell'ente, spazi pubblicitari.

Euro 400,00

– per ogni caso di mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché delle corrette tecniche e procedure relative alle operazioni di pulizia e/o uso improprio o non conformità di prodotti detergenti, sanificanti e disinfettanti;

Variabile da Euro 50,00 a euro 500,00

– per ciascuna violazione di norme contenute nel presente Capitolato non espressamente previste nelle penali di cui sopra, l'Ente si riserva l'applicazione di una penale compresa fra un minimo di euro 50,00 e un massimo di euro 500,00 per

ogni ulteriore inadempienza rispetto a quelle precedentemente previste. L'entità della penale è definita a discrezione dell'ente, in rapporto alla gravità dell'inadempimento;

L' imposizione delle penali non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di inadempienza del Concessionario, resta ferma la facoltà dell'Ente di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato addebitando al Concessionario i relativi costi sostenuti

ART. 12 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e fatto salvo quanto disposto dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) in caso di cessione o di cessazione dell'attività del Concessionario;**
- b) mancata osservanza del divieto di sub concessione;**
- c) utilizzo di prodotti alimentari in violazione di norme di legge relative a produzione, etichettature, confezionamento e trasporto;**
- d) frode, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;**
- e) casi di intossicazione alimentare;**
- f) ritardo di oltre 10gg nell'inizio dell'attività stabilita da contratto;**
- g) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Ente;**
- h) uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto;**
- i) non ottemperanza, entro 5 giorni, alle prescrizioni dell'Ente in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati;**
- j) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;**
- l) mancato pagamento o recidiva morosità di oltre 3 mesi nel pagamento del canone di concessione e delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Ente;**
- m) mancata stipulazione o rinnovo della polizza assicurativa prevista dal presente capitolato;**
- n) sospensione o interruzione ingiustificata del servizio per oltre 5 giorni consecutivi durante l'intero periodo della concessione;**
- o) a seguito di almeno due violazioni degli obblighi contrattuali contestati formalmente nell'arco di dodici mesi;**
- p) qualora, a seguito di rilevazioni effettuate dalle competenti Autorità, risultino accertate infrazioni igienico-sanitarie od inerenti al lavoro;**
- q) erogazione di bevande alcoliche;**
- r) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.**

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente, in forma di lettera spedita via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ART. 13 - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DI PENALITA' E/O RISOLUZIONE

L'applicazione delle penali e/o dell'istituto della risoluzione saranno precedute da formale contestazione alla quale l'Concessionario avrà facoltà di presentare formali controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento, tramite PEC o raccomandata A/R. Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accolte dall'Amministrazione ovvero non vi sia data risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato il provvedimento è considerato definitivo. L'Concessionario dovrà comunque rimuovere le cause delle inadempienze segnalate.

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le spese concernenti la concessione e relative a marche da bollo e imposta di registro, secondo le vigenti normative.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il foro di Vercelli.

ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la Dottoressa Nadia Canone.

ART. 17 - NORME DI RINVIO GENERALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 e ai relativi atti attuativi, nonché al codice civile